



22944-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:		Oggetto
Felice Manna	- Presidente -	SUCCESSIONI
Lorenzo Orilia	- Consigliere -	
Annamaria Casadonte	- Rel. Consigliere -	
Giuseppe Fortunato	- Consigliere -	
Stefano Oliva	- Consigliere -	

Ud. 08/01/2019 - PU
R.G.N. 14291/2015
non 22944
Rep. *C.I.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14291-2015 proposto da:

Antonella,	Giovanni, elettivamente
domiciliati in)
)
	;

- ricorrenti -

contro

Maria Libera, elettivamente domiciliato in)
)
	;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 112/2015 della Corte d'appello di Campobasso, depositata il 07/05/2015;

Olivero Te

6/11/15

3.All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Larino respingeva la domanda di parte attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite.

4.Proposto gravame da parte della soccombente, la Corte d'appello di Campobasso con sentenza n. 112 depositata il 7 maggio 2015 ha dichiarato la nullità dell'atto di donazione impugnato, al contempo respingendo l'appello incidentale degli appellati e dichiarava l'apertura della successione di Antonio Aloia Pardo, disponendo il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.

5.In particolare la corte d'appello, dopo aver dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante Maria Libera C che quale erede dell'Aloia Pardo è titolare di interesse ad agire per la tutela dei propri diritti e conseguentemente titolata a porre nel nulla la donazione impugnata, ha ritenuto di esaminare prioritariamente l'eccezione di nullità della "donazione con riserva di usufrutto e obbligo di assistenza" per essere Antonietta e Marianna D'Onofrio incapaci di assumere l'ufficio di interpreti del donante.

6. Nel caso di specie, poiché Antonio Aloia Pardo non poteva né parlare né scrivere, alla redazione dell'atto parteciparono, oltre ai testimoni, Giovanni Fratino e Rita Potena anche Antonietta Ciaccio e Marianna D'Onofrio, designate dal Presidente del Tribunale di Larino a seguito di ricorso in cui venivano indicate come persone abituate a trattare con l'Aloia Pardo che sapevano farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

6.1.Senonché la legge notarile n. 89/1913 all'art. 56 prevede che gli interpreti debbano avere i requisiti necessari per essere testimoni come indicati nell'art. 50 di detta legge. Tale

Antonietta

disposizione, tuttavia, precisa che non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'art.28 legge cit., il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno^o non possono sottoscrivere. Poiché dall'allegata certificazione anagrafica emergeva che le interpreti sono rispettivamente Antonietta zia della donataria (sorella del padre) e la D'onofrio nipote della donataria (figlia della sorella) e cioè parenti collaterali di terzo grado della Muciaccio Antonella ne derivava che, ad avviso della corte d'appello, esse non potevano fare da interpreti nell'atto di donazione. Pertanto sussisteva la violazione dell'articolo 57 della legge notarile (in combinato disposto con i precedenti articoli 28 50,56 e 58) e, conseguentemente, la nullità dell'atto impugnato.

7.La cassazione della sentenza è chiesta da Giovanni De Cesare e Antonella I :on ricorso ritualmente notificato il 10 giugno 2015 ed articolato sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., cui resiste con tempestivo controricorso Maria Libera .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 276 cod. proc. civ. per violazione del principio di immutabilità del collegio laddove il presidente del collegio giudicante dapprima designato in Sensale Massimo, in sede decisionale veniva cambiato con il dottor Paolo Di Croce.

1.1.Il motivo è infondato. Dal verbale del 5/2/2014 si evince che i componenti del collegio che hanno trattenuto la causa in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni sono gli stessi che hanno pronunciato sulla sentenza impugnata.

Allo 20.05.15

1.2. Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22238 del 25/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 31/03/2007)

2. Con il secondo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente contraddittoria, motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè il non aver rilevato che la contestazione iniziale riguardava l'assenza di alea al momento del perfezionamento dell'atto di donazione e non la domanda nuova dedotta in appello circa la capacità di intendere del donante al momento della donazione.

2.1. Il motivo è infondato poiché, come dedotto da parte ricorrente, già la sentenza di prime cure dava atto della prospettata nullità della donazione per incapacità degli interpreti e di uno dei testi.

2.2. Nel caso di specie la corte d'appello non ha quindi pronunciato su una domanda nuova ma sulla nullità formale dell'atto pubblico.

2.3. In ogni caso vige il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che consentono di rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; vedi anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19251 del 19/07/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8841 del 05/04/2017).

Alvares

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 28, 50, 56, 57, 58 della legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, per avere la sentenza impugnata ritenuto la nullità dell'atto notarile, senza considerare che l'intervento delle interpreti era necessitato e che nel caso di specie non era stato riscontrato alcun contrasto di interesse tra il donante e le interpreti, secondo il criterio individuato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 6383/2001).

3.1. Il motivo è infondato: la lettura congiunta degli articoli 28, 50, 56, 57 e 58 della legge notarile fatta dalla corte d'appello e sopra delineata è conforme a legge.

3.2. Il tenore letterale dell'art. 57 indica, fra le modalità da seguire da parte del notaio nel caso in cui una parte sia un muto, la presenza di un interprete, che per il rinvio all'art. 56, deve avere i requisiti necessari per essere testimone.

3.3. Precisa a questo riguardo l'art. 50 comma 2 legge cit. che non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

3.4. A sua volta l'art. 28 legge notarile indica quale grado rilevante ai fini del divieto per il notaio di ricevere atti, quelli in cui intervengano parenti od affini in linea retta di qualunque grado e in linea collaterale fino al terzo grado.

3.5. Poiché nel caso di specie le persone designate interpreti sono parenti collaterali di terzo grado della donataria, deve ritenersi che l'atto sia affetto dalla nullità per inosservanza delle disposizioni indicate al punto n. 4 dell'art. 58 legge cit. .

3.6. La conclusione appare, peraltro, coerente con la ratio dell'art. 50 legge cit. come riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento alla figura del testimone

Alcibiade

ma applicabile stante il rinvio dell'art. 56 comma 3 legge cit. ai requisiti necessari per essere testimone.

3.7. La ratio della norma dell'art. 50 va ravvisata nell'intento di assicurare l'esigenza dell'assoluta spontaneità dell'atto, che non può ritenersi soddisfatta allorché nella formazione dello stesso intervengano persone che vi abbiano un interesse tale da far ragionevolmente temere che la loro presenza possa in qualche modo influenzare l'animo dell'autore, facendo sì che la sua volontà sia meno libera e spontanea (cfr. Cass. 296/1968).

3.8. In tale prospettiva non rileva a legittimare la declaratoria di nullità dell'atto medesimo un interesse semplicemente mediato ed indiretto del testimone (e quindi anche dell'interprete) all'atto oppure un interesse soltanto generico.

3.9. Tuttavia, nel caso di specie sono state designate interpreti del donante due parenti collaterali di terzo grado della donataria e, cioè, soggetti che rientrano nella categoria dei successibili di quest'ultima ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. e, perciò, portatrici di un interesse giuridico e diretto, per quanto non attuale, all'atto a cui hanno partecipato (cfr. principio di diritto espresso anche nella sentenza di questa Corte n. 6383/2001, richiamata dai ricorrenti).

3.10. Deve concludersi che la corte d'appello giudicò correttamente, ritenendo che D'Onofrio Marianna e Antonietta, in quanto parenti collaterali di terzo grado della donataria, non potevano adempiere alla funzione d'interpreti.

4. Al rigetto del ricorso consegue il rigetto della domanda di illegittimità dell'ordinanza con la quale, a seguito dell'accoglimento dell'appello e della dichiarazione di nullità della donazione, era stata aperta la successione legittima di Antonio Aloia Pardo comprensiva anche dei beni oggetto dell'atto nullo.

Alonzo

5.L'esito del ricorso e l'applicazione della soccombenza comportano la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

6.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, il collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8 gennaio 2019.

Il consigliere estensore

Annamaria Casadonte



Il Presidente

Felice Manna



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 13 SET. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello